

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. *79* DEL *31.07.2014*

Oggetto: Ricorso in appello promosso dal Consorzio di Bonifica 9 Catania c/. Sarpietro Gaetano + 21 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n.1110/2014 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilaquattordici il giorno *Tramontana* del mese di *luglio* presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Petralia, nominato con D.A. n. 59/2014 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, afferente al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti convocato con lettera prot. n.3233 del 28/07/2014 ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con ricorso notificato in data 10.04.2012 ed assunto al protocollo consortile al n. 2145/12, i sigg.ri Sarpietro Gaetano + 21 hanno convenuto l'intestato Ente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque di Palermo, per ivi sentire condannare il Consorzio al risarcimento di asseriti danni subiti nei propri fondi, siti in territorio di Ramacca contrada "Lembiso" per mancata manutenzione del canale di bonifica Lembiso che ha causato l'allagamento delle proprie aziende agricole a seguito delle piogge del 21 e 22 febbraio 2012;

CHE con delibera n.52 del 12.04.2012 è stato disposto di resistere nel giudizio sopra menzionato nominando all'uopo, l'Avv. Prof. Agatino Cariola del Foro di Catania;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

VISTA la nota assunta al protocollo consortile in data 17/07/2014 prot.n.5597, con la quale il legale del Consorzio ha, comunicato che il predetto giudizio è stato definito con sentenza n.1110/2014 con la quale il T.R.A.P. ha respinto ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannando soltanto il Consorzio di Bonifica 9 Catania in persona del legale rappresentante "pro tempore", a pagare in favore dei suddetti ricorrenti, a titolo risarcitorio, le somme ivi meglio specificate ed elencate, nonché a rifondere le spese di lite;

RITENUTO che quanto statuito appare palesemente gravatorio per il Consorzio e che, pertanto, è interesse dell'Ente proporre appello avverso la superiore sentenza, per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse;

RITENUTO, opportuno nominare l'Avv. Battaglia Febo Francesco Massimo per rappresentare e difendere l'Ente nell'istaurando giudizio di Appello;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n.7 del 23/01/2014, approvato con D.D.G. n.517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 di 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 774 dal competente settore Ragioneria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

DATO ATTO che alla seduta hanno partecipato i seguenti Revisori dei Conti:

Dott. M. Vinci

Dott. M. Vitale

DELIBERA

- di promuovere appello innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, avverso la sentenza n.1110/2014 emessa dal T.R.A.P., in riferimento al contenzioso promosso dai Sigg. Sarpietro Gaetano + 21;
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Battaglia Febo Francesco Massimo a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Catania – Via Francesco Crispi n.247;
- di approvare l'allegata convenzione d'incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Francesco Petralia

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 01.08. al
Catania,li

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____,

nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in

Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Francesco Petralia, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'Avv.

iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv.
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
ricorso

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. n. 55/2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni
per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto

appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014, facendo riferimento, in

particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute al capo IV° e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui al Capo II° del nominato D.M. n. 55/2014, e delle Tabelle ad esso allegate recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto al capo II° del D.M. n. 55/2014, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno

congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 e dell' allegate Tabelle recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv.

dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 e 4 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv.

Dott. Francesco Petralia